

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1182**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

Norme per il finanziamento dell'attività agricola

Seduta del 21 novembre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo del presente disegno di legge è il soddisfacimento di esigenze essenziali ed immediate del settore agricolo, in relazione alla carenza di pubblici investimenti venutasi a determinare in coincidenza con la fase di trapasso istituzionale collegata all'attuazione dell'ordinamento regionale. Necessità vecchie e nuove dell'agricoltura impongono il promovimento di una iniziativa legislativa diretta a determinare interventi e quindi investimenti ad un livello che, quanto meno, eviti una soluzione di continuità rispetto al complesso delle attività suscitate nell'immediato passato.

Ciò nel rigoroso rispetto delle autonomie regionali e, nel contempo, della sfera giuridica propria ed inalienabile dello Stato, quale risulta dalla Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 1972, che ha evidenziato, dissipando ogni dubbio o contestazione, l'ambito giuridico di ciascuna delle due potestà, statale e regionale.

Le Regioni, in relazione all'ampiezza e all'urgenza dei vari bisogni del settore, devono essere sollecitamente in grado di esplicare proficuamente l'azione di incentivazione e di sostegno delle iniziative agricole che ad esso spettano in base alla normativa istituzionale.

D'altra parte, il problema del reperimento dei mezzi per assicurare la continuità e l'efficacia degli interventi in agricoltura, non può limitarsi, se si vuole evitare la frammentarietà e la sterilità dell'azione pubblica, alle iniziative di competenza regionale.

Come è noto, nell'undicennio 1961-1971 gli interventi pubblici in agricoltura hanno trovato la loro pressoché totale fonte di finanziamento nelle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 (« Piano verde » n. 1 e « Piano verde » n. 2) integrate dalla legge 4 agosto 1971, n. 592 che ha, sostanzialmente, prorogato l'efficacia del « Piano verde » n. 2 per un altro anno.

Con le anzidette disposizioni legislative è stata autorizzata una complessiva spesa di

circa 1.700 miliardi di lire — e cioè, mediamente, di 170 miliardi per ciascun anno del decennio trascorso — ripartita nei diversi settori di intervento a titolo di stanziamenti per contributi e per spese dirette, oppure per concorso negli interessi ed apporti a fondi di rotazione per mutui e prestiti agevolati.

Le dotazioni anzidette hanno consentito di promuovere ed attuare attività ed investimenti che, tenuto conto delle diverse incidenze delle particolari forme di intervento, assommano mediamente, per ogni anno, a lire 500 miliardi circa.

Se attraverso le ricordate leggi è stato possibile assicurare al settore primario gli strumenti normativi ed i finanziamenti pubblici capaci di assecondare un adeguato avanzamento del processo di rinnovamento delle strutture agrarie, la imminente attuazione delle direttive comunitarie, concernenti l'ammodernamento delle aziende agricole, la cessazione delle attività agricole da parte delle persone anziane e l'informazione e qualificazione professionale degli agricoltori, darà l'avvio ad un complesso di investimenti e di apporti finanziari nel mondo rurale di gran lunga superiore ai livelli medi che in passato erano stati raggiunti.

I finanziamenti che con il disegno di legge in esame si propone di assicurare, per gli anni 1973 e 1974, danno luogo, in aggiunta all'azione che potrà svolgersi nell'ambito applicativo delle ricordate direttive, ad un adeguato volume di investimenti, soprattutto in quei settori che, pur di primaria importanza per l'economia agricola del nostro paese, non trovano sostegno e incentivo nella normativa comunitaria.

In effetti, tenuto conto delle attività che è possibile promuovere con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge medesimo per l'attività statale e regionale, potranno essere finanziate iniziative nell'ordine di circa 280 miliardi nel 1973 e di circa 400 miliardi nel 1974.

Alle suddette fonti di finanziamento vanno aggiunte le disponibilità offerte alle Regioni dal fondo comune di cui all'articolo 8 della legge finanziaria regionale n. 281 del 1970.

Sotto altro aspetto, il finanziamento delle Regioni e la conseguente utilizzazione dei mezzi ad esse assegnati non può prescindere, data l'intima correlazione e l'esigenza di assicurare la razionalità e l'efficacia agli interventi, dalla necessità della continuità della parallela azione statale.

Tale profilo del problema risulta di piena evidenza ove si considerino gli aspetti fonda-

mentali della politica agraria, tra cui, da una parte, quello connesso alla realizzazione degli obiettivi comunitari e, dall'altra, quello relativo alla delimitazione delle competenze statali e regionali, in materia di agricoltura e foreste, stabilita nel decreto delegato del 1972, n. 11, delimitazione che comporta l'esigenza di provvedere ad un sistema coordinato di interventi, da parte dello Stato e delle Regioni, al fine di evitare sfasature e fratture che, in un comparto di estrema delicatezza, quale è quello agricolo, determinerebbero vuoti pregiudizievole per gli stessi settori che si vorrebbe sostenere.

Ai su indicati principi si ispira il disegno di legge in esame, che consta di cinque articoli.

L'articolo 1 del provvedimento prevede finanziamenti, a favore delle Regioni, così suddivisi:

a) lire 74 miliardi per l'anno finanziario 1973 e lire 95 miliardi per l'anno finanziario 1974, per la integrazione del Fondo di cui all'articolo 9 della legge finanziaria regionale 16 maggio 1970, n. 281. Dette somme saranno ripartite dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della stessa legge n. 281;

b) lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1973 e altri lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1974, per incrementare i fondi di rotazione per la meccanizzazione e la zootecnia richiamati nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11. La ripartizione tra le Regioni degli anzidetti fondi avrà luogo con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 6.

Nell'articolo 2 vengono fissati, in osservanza dell'articolo 117 della Costituzione, tre principi generali cui le Regioni devono uniformarsi. Essi sono: il coordinamento dell'azione regionale con gli obiettivi di politica comunitaria delle strutture; il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze dell'impresa familiare diretto-coltivatrice e delle iniziative a carattere associativo; la adeguata valutazione, nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle strutture agrarie e fondiarie, del potenziamento delle infrastrutture di carattere agricolo per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede finanziamenti per interventi di competenza statale.

Tali finanziamenti riguardano:

a) la concessione di provvidenze a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti, a norma dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. La spesa prevista è di 3 miliardi per l'anno finanziario 1973 e 3 miliardi per l'anno finanziario 1974;

b) la realizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge 27 ottobre 1966, di impianti di interesse pubblico, che richiedono, per le finalità da raggiungere, per l'ampiezza degli interventi e per l'entità dei finanziamenti, un impegno diretto dello Stato. La spesa prevista è di 6 miliardi nell'anno finanziario 1973 e di 7 miliardi nell'anno 1974;

c) lo sviluppo della elettrificazione rurale, a norma dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

d) il completamento e il ripristino d'opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale e interregionale, ai sensi dell'articolo 20 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11.

L'articolo 4 del provvedimento prevede la concessione, alle cooperative agricole, di un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti per la conservazione e l'immissione sul mercato di prodotti agricoli, con particolare riguardo all'invecchiamento dei vini e del formaggio.

Deve trattarsi di cooperative che gestiscono propri impianti per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli. Il concorso è ragguagliato al 5 per cento annuo dall'importo delle operazioni per una durata non superiore ad anni quattro.

Per detti interventi è autorizzata una spesa di lire 3 miliardi per il 1973 e 5 miliardi per il 1974.

Lo stesso articolo prevede, altresì, per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974, la spesa di lire un miliardo all'anno per sostenere la cooperazione agricola con iniziative di interesse nazionale, specie per la formazione di quadri dirigenti e la divulgazione dei principi cooperativistici.

L'articolo 5 reca le occorrenti disposizioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per gli interventi nel settore agricolo delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 74 miliardi nell'esercizio 1973 e di lire 95 miliardi nell'esercizio 1974.

Le predette somme saranno ripartite fra le Regioni predette dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

È autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973 e 1974, da destinare all'incremento dei fondi di rotazione per la meccanizzazione e per la zootecnia, rispettivamente nella misura di lire 10 miliardi per il fondo di rotazione di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e lire 6 miliardi per il fondo di rotazione di cui all'articolo 13 della legge medesima. La ripartizione tra le Regioni dei predetti fondi avrà luogo con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

ART. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, le Regioni devono osservare i seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione:

1) coordinamento dell'azione regionale con gli obblighi derivanti dalla politica comunitaria inerente alle strutture agricole;

2) adeguata valutazione delle iniziative a carattere associativo, sia nel settore della produzione sia in quello della valorizzazione dei prodotti;

3) adeguata valutazione, nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle strutture agrarie e fondiari, del potenziamento delle infrastrutture di carattere agricolo, per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

ART. 3.

Per l'attuazione degli interventi in agricoltura demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 4 del

VI LEGISLATURA. — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono autorizzate le seguenti spese, riferite alle attività di cui ai sottoelencati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nell'ammontare specificato per ciascuno degli esercizi 1973 e 1974:

	Miliardi di lire	
	1973	1974
Articolo 8. — Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti	3	3
Articolo 10. — Impianti di interesse pubblico	6	7
Articolo 19. — Sviluppo della elettrificazione agricola . .	5	8
Articolo 20. — Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale e interregionale . . .	12	15

ART. 4.

Per facilitare la conservazione e l'immissione tempestiva sul mercato di prodotti agricoli, con particolare riguardo all'invecchiamento dei vini e del formaggio, può essere concesso alle cooperative agricole, che gestiscono propri impianti per la conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le specifiche esigenze previste dal presente articolo.

Il concorso è ragguagliato al 5 per cento annuo dell'importo delle operazioni e per una durata non superiore ad anni 4. Il relativo importo sarà versato direttamente dallo Stato in unica soluzione all'istituto od ente mutuante, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.

Ai prestiti, che sono privilegiati sul prodotto conservato, si applicano le norme vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le garanzie previste dall'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per la concessione del concorso di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'esercizio 1973 e lire 5 miliardi per l'esercizio 1974.

Per attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione agricola con iniziative di interesse nazionale, specie per la formazione di quadri dirigenti e per la divulgazione dei principi cooperativistici, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari 1973 e 1974 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi.

pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni 1973 e 1974.